

Accordo aziendale

- 1)-Il premio di produzione di cui all'art.19-Parte Comune- del CCNL 19.12.1969 delle Aziende Metalmeccaniche Minori, viene elevato dei seguenti importi ed alle seguenti decorrenze:
 - a)-£.35,- orarie con decorrenza dal 1.11.1970
 - b)-~~ulteriori~~ £.15,-orarie con decorrenza 1.6.1971
 - c)-Ulteriori £.10,-orarie con decorrenza 1.11.1971
- 2)-Detto premio verrà corrisposto su tutte le ore lavorate e su tutti gli istituti contrattuali.
- 3)-Il premio verrà corrisposto a tutti i dipendenti.
- 4)-In occasione delle riduzioni di orario di lavoro settimanale previste dal CCNL, le quote del premio riferite alle quote di riduzione dell'orario stesso, verranno riproporzionate per far sì che quantitativamente l'importo del premio non venga ridotto in conseguenza della riduzione dell'orario di lavoro.
Detto riproporzionamento potrà eseguirsi con le seguenti formule:
$$\frac{£.35 \times 48}{43} = \text{dal } 1.1.1971$$
$$\frac{£.60 \times 48}{41, \frac{1}{2}} = \text{dal } 1.1.1972$$
$$\frac{£.60 \times 48}{40} = \text{dal } 1.12.1972$$

Oppure:
mediante la percentuale prevista per la riduzione dell'orario di lavoro.
- 5)-Il presente accordo decorre dal 1.11.1970 e sarà valido fino al 30.6.1972.-